

N. 00710/2015 REG.PROV.CAU.

N. 15951/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15951 del 2014, proposto da:

Associazione Europea Operatori di Polizia Aeop Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaello Misasi, Apollonia Veronese, con domicilio eletto presso Raffaello Misasi in Roma, corso D'Italia, 102;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Roma, U.T.G. - Prefettura di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia del decreto adottato dal Questore della Provincia di Roma in data 13 ottobre 2014, con il quale e' stata respinta l'istanza della ricorrente per l'autorizzazione all'uso dell'uniforme da dare in dotazione agli operatori volontari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Roma e di U.T.G. - Prefettura di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

-- il provvedimento impugnato riguarda l'approvazione dell'uniforme dell'associazione ricorrente e dei relativi accessori, e dunque l'Amministrazione deve verificare esclusivamente se essa possa essere confusa con quella di altri corpi dello Stato;

-- l'accertamento in merito all'eventuale incompatibilità con l'attuale normativa della denominazione dell'associazione è demandata all'autorità preposta alla tenuta del registro delle associazioni di volontariato che a suo tempo ha provveduto alla sua iscrizione con tale denominazione (cfr. Cons. Stato Sez. III n. 3736/13), e dunque non può costituire motivo di rigetto dell'istanza;

-- rilevato che la stessa Amministrazione ha sostenuto nella memoria che il motivo ostativo non è costituito tanto dalle caratteristiche delle uniformi, quanto piuttosto dall'utilizzazione del termine "polizia", senza considerare che l'indicazione della sola sigla "AEOP" potrebbe soddisfare gli opposti interessi, come già ritenuto in precedenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
ACCOGLIE ai fini del riesame l'istanza incidentale di sospensione disponendo
che l'Amministrazione dia contezza all'associazione ricorrente delle modifiche da
effettuare a cura della stessa Associazione.

Rinvia la causa alla camera di consiglio del 28 maggio 2015.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con
l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)